

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO  
TERRITORIALE SOCIALE N. 38 DELLA DURATA DI ANNI QUATTRO

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di assistenza domiciliare che si realizza sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale costituito dai Comuni di Savignone, Casella, Montoggio e Valbrevenna, per la durata di anni 4 per un numero complessivo di 280 ore settimanali, articolate su un massimo di sei giorni settimanali, secondo modalità da concordarsi con i Servizi Sociali aventi sede presso il Comune capofila di Savignone, che, ai sensi della Convenzione stipulata con il Comune di Savignone, in qualità di Comuni capofila dell'Ambito Territoriale sociale 38, ed approvata con deliberazione di Consiglio n. 36 del 18.10.2007, agisce in nome e per conto dei Comuni convenzionati.

**Art. 2**  
**Carattere del servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto ha lo scopo di favorire la permanenza a domicilio della persona assistita e contestualmente di promuovere e salvaguardare la qualità di tale domiciliarità.

Esso ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione del Comune capofila potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio, articolato su un massimo di sei giorni settimanali, prevede sia la flessibilità d'orario che la possibilità di effettuare interventi festivi per un totale massimo di sette ore mensili.

**Art. 3**  
**Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è stabilita in anni 4.

**Art. 4**  
**Cessione del contratto**

È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione del Comune capofila.

**Art. 5**  
**Importo dell'appalto**

Per l'espletamento del servizio del presente appalto, è previsto un corrispettivo massimo complessivo di Euro 208.896,00 oltre IVA in misura di legge, a base di gara, per l'intera durata del contratto relativo al presente appalto.

#### **Art. 6** **Canone d'appalto e pagamenti**

Il pagamento avverrà su presentazione di fatture mensili, previo accertamento della regolarità delle fatture in riferimento ai servizi eseguiti e alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

Il pagamento avverrà nel termine di 60 giorni dalla data della loro presentazione.

In caso di ritardato pagamento l'appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture, ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune capofila per il servizio di che trattasi e non ha quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, comunque denominati

Il canone d'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.

#### **Art. 7** **Cauzione definitiva relativa all'esecuzione del contratto**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al periodo precedente deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia prevista dal presente articolo determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto riguarda la presente cauzione definitiva si richiama l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata del contratto ed è restituita dopo che il Comune ha accertato che la ditta appaltatrice ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e che il Comune nulla ha più a pretendere dalla ditta stessa.

#### **Art. 8** **Oneri a carico dell'appaltatore**

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere a sua cura e spese:

- a fornire il personale qualificato, inquadrato al IV livello del C.C.N.L.: - 2004 (settore cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali), per la realizzazione del servizio che dovrà essere in possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio stesso ed in possesso di patente di guida;
- a provvedere alle spese

- a fornire materiale di utilizzo quale: guanti in lattice, cappe e ciabatte.
- a provvedere alle spese di copertura assicurativa del personale dipendente nelle forme previste dalla normativa vigente;
- a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con un massimale di 1.500.000,00 Euro;
- a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile operatori, con un massimale di 1.500.000,00 Euro.

Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione del Comune capofila circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

### **Art. 9 Competenze della stazione appaltante**

L'appaltante si impegna a fornire il coordinamento del servizio nonché la supervisione del personale adibito al servizio di assistenza domiciliare.

A proprio insindacabile giudizio l'Amministrazione del Comune capofila, in accordo con le Amministrazioni dei Comuni facenti parte dell'Ambito, potrà chiedere alla Ditta appaltatrice di presentare la documentazione derivante dagli obblighi previsti dalle presenti disposizioni, comprese le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi.

Il Comune capofila di Savignone metterà inoltre a disposizione una sede idonea per gli incontri di cui al primo comma del presente articolo da effettuarsi con i Servizi Sociali dell'Ambito.

### **Art. 10 Personale**

L'aggiudicatario, allo scopo di garantire la continuità del servizio ed a tutela dei lavoratori, si impegna a rispettare le procedure previste dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali in ordine ai cambi di gestione e per tale ragione si obbliga ad offrire al personale dipendente impiegato la possibilità di proseguire le attività alle condizioni economiche, normative e retributive di cui allo stesso CCNL, per i lavoratori dipendenti da cooperativa sociale.

Pertanto il contratto relativo al presente appalto si risolverà di diritto nel caso in cui la Ditta appaltatrice non adempia alla clausola riportata nel precedente periodo del presente comma, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In servizio il personale dovrà osservare un contegno corretto e rispettoso.

L'appaltatore si impegna a sostituire l'operatore che non osservasse siffatto contegno, fosse trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e riprovevole.

L'appaltatore si impegna altresì a multare il personale che abbia commesso scorrettezze, segnalato del Comune capofila d'Ambito.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dell'Amministrazione del Comune capofila e di quelle impartite dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro delle categorie e delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all'osservanza della normativa vigente in materia di lavoro, tutela della salute e integrità fisica del personale.

### **Art. 11**

## **Sostituzioni**

La Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere alle sostituzioni del personale assente per ferie e malattia, e per qualsiasi altra causa prevista dal contratto di lavoro, con personale idoneamente formato, con inquadramento professionale analogo a quello del personale da sostituire, individuando, per quanto possibile, uno o due operatori adibiti a tali sostituzioni, in modo da garantire una maggiore continuità al servizio stesso.

La sostituzione dovrà avvenire entro 24 ore dalla comunicazione dell'assenza dovuta a motivi non preventivabili (es. malattia) ed immediatamente per le assenze preventivabili (es. ferie, permessi).

Ogni sostituzione del personale della Ditta affidataria impegnato nell'espletamento del servizio dovrà essere tempestivamente comunicata ai Servizi Sociali del Comune capofila, e, parimenti, l'appaltatore sarà tenuto ad informare tempestivamente gli stessi di eventuali problemi o difficoltà inerenti il servizio.

### **Art. 12 Ritardi**

Non sono ammesse sospensioni del servizio.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, l'amministrazione Comunale procederà nei confronti della Ditta aggiudicataria, applicando le penalità indicate all'art. 21 del presente capitolato.

### **Art. 13 Cause di sospensione del servizio**

In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta affidataria non sarà applicata nessuna penalità qualora la stessa, a sua cura e spese, ne abbia dato notizia ai Servizi Sociali del Comune capofila di Savignone, almeno due giorni prima dello sciopero stesso.

### **Art. 14 Infortuni e danni**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun onere o intervento da parte del Comune capofila e salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

### **Art. 15 Cooperazione**

L'appaltatore ed il personale dipendente impegnato nel servizio, dovranno segnalare immediatamente al Comune capofila tutte le circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio stesso.

### **Art. 16**

## **Vigilanza e controllo**

Il Comune capofila di Savignone provvederà, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia.

L'appaltatore entro tre giorni dalla notifica di eventuali inadempienze, potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza di queste, ovvero se le stesse verranno ritenute insoddisfacenti l'Amministrazione del Comune capofila adotterà i provvedimenti del caso di cui agli articoli successivi.

### **Art. 17 Penalità**

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, previa effettuazione delle procedure di cui al precedente articolo, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità per ogni violazione:

- in caso di mancata effettuazione del servizio nei giorni e nelle ore fissate – **penalità di Euro 415,00;**
- in caso di parziale mancata effettuazione del servizio (considerando come tale anche la riduzione del personale) - **penalità di Euro 207,00;**
- in caso di infrazione degli obblighi contrattuali, anche non specificatamente contemplata, rilevata dagli uffici competenti, o su fondati reclami dell'utenza, potranno essere stabilite, con le modalità di seguito indicate, **penalità nella misura variabile da Euro 52,00 ad Euro 516,00.**

In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopraindicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune capofila di Savignone, sentiti gli altri Comuni, potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato, fatta salva la richiesta del risarcimento di ulteriori danni eventualmente subiti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, nei tre giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulla quale deciderà il Comune capofila di Savignone attraverso il Responsabile dei Servizi Sociali.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

### **Art. 18 Esecuzione d'ufficio**

Nel caso si verificassero deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione del Comune capofila, potrà fare eseguire d'ufficio quanto necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

**Art. 19**  
**Controversie fra appaltatore e stazione appaltante**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune capofila e l'appaltatore, così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite al Foro di Genova.

**Art. 20**  
**Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione del Comune capofila di Savignone si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora il servizio non fosse eseguito ovvero fosse arbitrariamente interrotto o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In particolare il Comune capofila potrà avvalersi di tale facoltà per le seguenti evenienze, con risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

1. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
2. eventuali deficienze o negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano a giudizio dell'ufficio Servizi Sociali del Comune capofila, il servizio stesso;
3. quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frodi;
4. cessione totale o parziale del contratto ad altra Ditta;
5. inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali, di assicurazione e di sicurezza a favore dei propri dipendenti.

In tal caso, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però dell'ammontare delle penali per i ritardi e le inadempienze eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni di conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 21**  
**Spese**

Qualsiasi spesa inerente il contratto o a questo consequenziale, nessuna esclusa od eccettuata, sarà a carico della Ditta appaltatrice.

La stessa inoltre assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune capofila.

**Art. 22**  
**Osservanza di leggi e regolamenti**

L'assunzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione del Comune capofila potrà, in circostanze eccezionali, sentito il responsabile del servizio e su proposta di questi, emanare norme speciali sulle modalità del servizio.

### **Art. 23** **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia , nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.